

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1975

Modifica al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1974, numero 46, venne istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, soddisfacendo in tal modo ad una delle più sentite aspirazioni della pubblica opinione partenopea e mettendo in moto un meccanismo atto a ritemperare, almeno sotto determinati aspetti, la dissestata economia napoletana e campana.

Nel definire la composizione dell'Assemblea del Consorzio, sia in sede di emanazione del decreto-legge, che in sede di conversione in legge del medesimo, all'articolo 8 del detto provvedimento legislativo sono state incluse le rappresentanze delle più svariate categorie socio-economiche, fra le quali in particolare i commercianti, gli industriali, gli agricoltori, nonchè quelle dei riparatori navali, degli spedizionieri, dell'armamento libero, dell'armamento di linea, degli agenti marittimi e raccomandatari. Non risulta, al contrario e stranamente, compresa la rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio.

L'esclusione di tale benemerita categoria, che a Napoli è organizzata sotto l'Associazione agenti e rappresentanti di commercio (ASSARCO) in federazione regionale fra le Associazioni delle cinque Province, va forse attribuita ad una non perfetta conoscenza

della consistenza operativa della categoria. Gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti nei rispettivi albi sono, infatti, in totale 7.522, di cui 5.655 in provincia di Napoli, 343 in provincia di Avellino, 287 in quella di Benevento, 477 in quella di Caserta e 760 in provincia di Salerno, esplicando un'attività economica, quali operatori diretti, ad un livello intermedio fra la produzione e la distribuzione, per cui essi non possono identificarsi, per espressa disposizione di legge vigente in materia, nè con gli operatori del commercio, nè con quelli dell'industria o del commercio.

Sembra, perciò, legittima l'aspettativa della categoria a vedersi rappresentata in un organismo, quale il Consorzio autonomo del porto di Napoli, alla cui attività sono tradizionalmente e permanentemente inseriti gli agenti e rappresentanti di commercio.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede che nella prima applicazione restino salvi gli atti esperiti dall'assemblea del Consorzio, compresa, in particolare, la designazione in seno al Consiglio direttivo del rappresentante previsto dall'articolo 10, primo comma, numero 7), qualora essa sia stata già fatta.

È per questi motivi che si spera in una sollecita approvazione del disegno di legge sottoposto al vostro esame.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1974, n. 46, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli, è modificato ed integrato come appresso:

nell'articolo 8, primo comma, lettera *d*), i numeri 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39) sono sostituiti con i seguenti:

« 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-bis) un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei riparatori navali, dei commercianti, degli agricoltori, dell'armamento libero, dell'armamento di linea, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatori, degli agenti e rappresentanti di commercio; ».

**Art. 2.**

In sede di prima applicazione della presente legge restano validi tutti gli atti esperiti dall'assemblea del Consorzio, compresa la designazione, se già avvenuta, in seno al Consiglio direttivo del rappresentante di cui all'articolo 10, primo comma, numero 7), del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, numero 46.